

tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto nella misura delle normali previsioni della incidenza di giorni 20 (**venti**) di andamento stagionale sfavorevole e, pertanto, per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine sopra fissato, sarà applicata una **penale** pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

Se l'Appaltatore per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiedere al Responsabile del Procedimento, una proroga del suddetto termine contrattuale, formulata attraverso un'istanza presentata sessanta giorni prima rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, si esprimerà in merito all'istanza di proroga, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ARTICOLO 15

CONTO FINALE, COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PAGAMENTI DEL SALDO

Nel corso dei lavori, o comunque prima dell'atto di certificazione dell'ultimazione dei lavori, la Direzione Lavori provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e/o le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso.

Il conto finale verrà compilato entro un (1) mese dalla data di ultimazione dei lavori, cessazione dell'impegno contrattuale accertata con apposita certificazione.

Il collaudo verrà concluso, entro due (2) mesi dalla data di ultimazione



accertata come sopra.

Nel caso si ritenga di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione, quest'ultimo sarà emesso entro due (2) mesi dalla data di ultimazione.

L'Appaltatore a sua cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie al collaudo, e dovrà ristabilire le parti del lavoro che fossero state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Se l'Appaltatore non ottempera a tali obblighi l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell'Appaltatore.

Nella eventualità di mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, sono a carico dell'Appaltatore, le spese di visita dell'AMET S.p.A. per l'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

ARTICOLO 16

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori, si procederà d'ufficio con invito scritto, e la spesa andrà a debito



I lavori saranno liquidati in base al corrispettivo a prezzi unitari di progetto.

I lavori sono sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, s'intendono accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante tecnica con variazioni di quantità per i soli lavori a misura entro i limiti previsti dalle leggi in vigore.

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi contrattuali.

ARTICOLO 21

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLE OPERE

Qualora si evidenziassero situazioni non conformi alle prescrizioni contrattuali o normative, il Direttore dei Lavori valuterà l'accettabilità delle opere secondo quanto previsto nel Sistema di Qualità Compartimentale.

ARTICOLO 22

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra, l'AMET S.p.A. e l'Appaltatore, che potranno insorgere in conseguenza dell'appalto dei lavori, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, **saranno devolute al Giudice Ordinario presso il Foro di Trani.**

ARTICOLO 23

RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

Qualora L'Appaltatore non risieda in località posta nella zona nella quale ricadano i lavori affidati con il presente contratto, dovrà tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante opportunamente dotato di poteri decisionali, il

